



SCUOLA VIVA IN CANTIERE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DEL PARCO PROGETTI REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA

FAQ n. 1

Domanda

In riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto, volendo candidare la realizzazione di una palestra di nuova costruzione a servizio della scuola elementare con un numero di classi inferiore a 25, si richiede se è possibile candidare una palestra di tipo B1, così come definita al paragrafo 3.5 del DM 18.12.1975

Si precisa che è intenzione dell'amministrazione che tale palestra sarà aperta anche alle comunità extra-scolastica, così come definite al suddetto paragrafo del DM 1975.

Risposta

Per la scuola primaria da 10 a 25 classi è consentita esclusivamente la realizzazione di una palestra di tipo A1 di cui al punto 3.5.1 del DM 18/12/1975.

FAQ n. 2

Domanda

Tra i criteri di valutazione è presente il numero di alunni iscritti all'interno dell'edificio: significa che bisogna tenere in considerazione soltanto il numero degli alunni oppure anche il numero dei docenti in servizio?

Risposta

Il punteggio di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) dell'avviso, si attribuisce esclusivamente in funzione del numero di alunni interessati dall'intervento, come dichiarati dal Dirigente scolastico.

FAQ n. 3

Domanda

Si intende candidare al bando Scuola viva in cantiere una proposta progettuale che prevede la dismissione dell'edificio n. 1, la dismissione dell'edificio n. 2 e la demolizione dell'edificio n. 3, tutti censiti in ARES e la realizzazione di un nuovo edificio articolato funzionalmente per accogliere la popolazione scolastica dall'infanzia alla scuola media

Ai fini della valutazione del punteggio da attribuire alla proposta progettuale di cui al punto 12 dell'allegato 1 - Istanza di partecipazione dell'avviso pubblico - si chiede di chiarire i seguenti punti:

1. in merito al criterio a) - l'indice di rischio sismico come va calcolato trattandosi di tre edifici differenti da dismettere e demolire con tre situazioni strutturali differenti ed anche approcci diversi

(demolizioni/dismissioni). L'indice di rischio sismico va calcolato per tutti e tre gli edifici? e nel caso vada calcolato per tutti e tre quale indice bisogna prendere a riferimento per calcolare il punteggio?

2. In merito al criterio d): uno solo dei tre edifici ricade in zone R4. Come viene calcolato il punteggio da attribuire?

3. In merito al criterio e) i tre edifici hanno tutti classe energetica G. Come si valuta il punteggio da attribuire?

4. In merito invece all'articolo 6 - Massimali di costo - essendo l'edificio di progetto un edificio comprensivo di vani per le attività didattiche, per la palestra e per la mensa, come si valuta il costo unitario massimo? è corretto per esempio dividere i costi del progetto complessivo individuando il valore ponderale (in termini di superficie) delle aree a diversa destinazione d'uso e quindi verificare il rispetto dei parametri indicati?

Risposta

1. circa il punteggio per rischio sismico (criterio a), co. 1, art. 10 dell'avviso)

Si evidenzia preliminarmente che stante l'art. 4, comma 4, lett. c) dell'avviso, è necessaria la valutazione della sicurezza di ciascuno degli edifici da demolire e/o dismettere.

Si chiarisce che il punteggio relativo al criterio rischio sismico è attribuito utilizzando il minore degli indici di adeguatezza sismica calcolati per ciascuno degli edifici oggetto di accorpamento.

2. circa il punteggio per delocalizzazione da area a rischio idrogeologico (criterio d), co. 1, art. 10 dell'avviso)

Alla candidatura è attribuito il punteggio 7, considerato che almeno uno degli edifici in accorpamento ricade in area R4.

3. circa il punteggio per classe energetica (criterio e), co. 1, art. 10 dell'avviso)

Alla candidatura è attribuito il punteggio 6, considerato che almeno uno degli edifici in accorpamento risulta in classe energetica G.

4. circa il massimale di costo:

Nel caso in cui l'edificio di progetto presenti unità strutturali dedicate esclusivamente a mensa, il contributo massimo concedibile è ottenuto come somma delle aliquote così calcolate:

- il massimale di €/mq 2400 moltiplicato per la superficie convenzionale di aule e palestra;

- il massimale di €/mq 2.000 moltiplicato per la superficie convenzionale della mensa.

Nel caso in cui l'edificio di progetto non presenti unità strutturali dedicate esclusivamente a mensa, il contributo massimo concedibile è ottenuto moltiplicando il massimale di €/mq 2.400 per l'intera superficie convenzionale di progetto.

FAQ n. 4

Domanda

L'art. 8 comma 2 lettera j dell'Avviso Pubblico "Scuola viva in cantiere" pone il rispetto degli standards di superficie previsti nel D.M. del 18/12/1975.

Il progetto proposto da questo Ente prevede l'abbattimento e ricostruzione, con aumento volumetrico, della palestra a servizio del Polo Scolastico. L'istituto scolastico partecipa alla manifestazione Gioco Sport dal 1983



che coinvolge le classi IV e V della Scuola Primaria e la classe I della scuola secondaria di I grado, per un totale di 700 alunni di sette Comuni della zona

L'impegno sportivo consiste in sport sia individuali che di squadra in un contesto scolastico privo del tutto di adeguate strutture che consentono la preparazione atletica. Per offrire una adeguata palestra scolastica che risponda alle suddette esigenze appare impossibile attenersi ai limiti dimensionali previsti nel D.M. del 18/12/1975. Il progetto dovrà necessariamente avere un campo da gioco per attività di squadra, un ambiente per attività collettiva, un ambulatorio e tutti i servizi necessari a rispondere alle esigenze dettate dalle specifiche normative di settore.

Per le sopraindicate necessità si chiede se è possibile presentare un progetto svincolato dai limiti dimensionali previsti dal D.M. del 18/12/1975.

Risposta

Sono consentiti unicamente interventi per palestre dimensionate nel rispetto del DM 18/12/1975.

FAQ n. 5 **Domanda**

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato "Scuola viva in cantiere" di cui al D.G.R. n.452 del 01/09/2022, si chiedono chiarimenti rispetto ai quesiti di seguito riportati:

1) Può essere proposta la candidabilità di un intervento di nuova costruzione di una palestra nell'area di pertinenza di un plesso scolastico esistente anche se quest'ultimo risulta privo di valutazione della sicurezza, ne regolarmente collaudato e/o assoggettato ad intervento di adeguamento sismico NTC 2008/2018, in quanto trattasi di edificio ex novo indipendente ?

2) Per i comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti, come il Comune di Afragola, essendo due il numero massimo di progetti finanziabili si chiede se è possibile proporre la costruzione di due nuove palestre per due edifici scolastici distinti.

Risposta

1) La candidatura di una proposta progettuale relativa ad una palestra presuppone necessariamente:

- che l'edificio scolastico a cui la palestra è asservita e rispetto al quale è dimensionata, o risulti regolarmente in esercizio o risulti fuori esercizio ma già destinatario, alla data di scadenza dell'avviso, di un finanziamento finalizzato alla sua agibilità;
- l'esistenza, per gli interventi diversi dalla nuova costruzione, della valutazione della sicurezza della palestra, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), dell'avviso.

2) L'avviso pubblico consente la candidatura di più proposte progettuali, ciascuna elaborata nel rispetto dell'art. 4, comma 2, dello stesso avviso. Si evidenzia inoltre che la limitazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. c), dell'avviso è riferita, esclusivamente, al numero di proposte progettuali finanziabili per singolo comune e per annualità di programmazione.

FAQ n. 6
Domanda

Per i progetti inseriti tra le “Proposte ammissibili” quali documenti bisogna presentare?

Risposta

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, lett. b) dell’avviso, gli Enti proponenti, ai fini dell’inserimento delle Proposte ammissibili nelle graduatorie dei progetti finanziabili, devono presentare l’intera documentazione richiesta in coerenza con il comma 2 del citato art. 8.

FAQ n. 7
Domanda

- 1) In riferimento alla tipologia di intervento b) di cui all’articolo 4 comma 2 (demolizione e ricostruzione) si richiede se la definizione della superficie convenzionale di cui all’articolo 6 sia riferita allo stato di fatto o allo stato di progetto.
- 2) In riferimento al comma 2 lettera h) dell’art. 8 per un edificio scolastico dimesso per il quale si vuole prevedere la tipologia di intervento b) di cui all’art. 4 comma 2 (demolizione e ricostruzione) è possibile redigere una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell’ente in luogo del dirigente scolastico in quanto non presente con indicazione del numero presunto di alunni interessati dall’intervento e del numero di personale docente e non docente presunto dell’edificio a farsi?
- 3) In caso di edifici scolastici dismessi/collabenti è possibile attribuire in automatico la classe energetica G?

Risposta

- 1) La superficie convenzionale da utilizzare per il calcolo del finanziamento massimo concedibile è quella dell’edificio di progetto.
- 2) No. E’ necessaria la dichiarazione del Dirigente dell’Istituzione scolastica a cui fanno capo i PES (punti di erogazione del servizio scolastico) che si andranno ad insediare nell’edificio ricostruito.
Al riguardo si chiarisce che l’edificio oggetto di intervento, ancorché fuori esercizio, deve risultare regolarmente censito in ARES con autonomo codice.
- 3) Gli edifici dichiarati collabenti sono esclusi dall’applicazione del d. lgs 192/2005, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c-bis) del medesimo decreto; pertanto, ai fini dell’avviso, ad essi è consentito convenzionalmente attribuire la classe energetica G.



FAQ n. 8 **Domanda**

In riferimento all'avviso Scuola viva in cantiere, si vuole candidare il plesso scolastico per la riqualificazione della palestra esistente, con realizzazione all'interno del fabbricato degli spogliatoi e l'efficientamento energetico e relativi bagni di una parte del plesso. Nel dettaglio:

- 1) una parte del complesso scolastico è composto da palestra e aggiunta di 4 aule a piano terra e 4 al primo piano, con il certificato statico con la legge 1086 datato 2001 e si chiede se ai fini della candidatura occorre avere la valutazione di sicurezza nel rispetto delle NTC 2008/2018;
- 2) si chiede inoltre se si possono candidare contemporaneamente entrambi gli interventi con un unico progetto e se si nel quadro economico vanno evidenziati oltre al costo delle lavorazioni anche negli altri punti? e nel metodo di calcolo dei costi vanno scisse le cose visto che i massimali di costo sono differenti?
- 3) nell' ARES vi è il complesso scolastico e non la divisione della struttura in tre corpi, corpo centrale, corpo successivamente laterale (contenente le 8 aule) e palestra posteriore, si deve proporre la loro divisione per poter candidare la palestra e il corpo 8 aule?

Risposta

Il quesito non dà chiara evidenza della configurazione dell'edificio scolastico oggetto di intervento. Tuttavia, per quanto intuibile, si chiarisce che la candidatura:

- deve essere riferita ad un solo edificio scolastico, inteso come da definizione del manuale ARES 2.0 versione marzo 2021, regolarmente censito con autonomo codice in ARES 2.0;
- può interessare, nel rispetto di tutte le prescrizioni dell'Avviso, una o più unità strutturali e/o corpi di fabbrica dell'edificio scolastico;
- deve essere corredata di valutazione della sicurezza dell'intero edificio scolastico, redatta ai sensi delle NTC 2008 o NTC 2018;

Si evidenzia altresì che:

- ai fini del calcolo del contributo massimo concedibile, in ipotesi di presenza di unità strutturale destinata esclusivamente a palestra o esclusivamente a didattica, il contributo sarà calcolato applicando il pertinente massimale di cui all'art. 6 dell'Avviso alla superficie convenzionale della stessa unità strutturale; viceversa nel caso in cui l'unità strutturale ospiti più destinazioni, si applicherà il massimale più alto, pertinente per destinazione e per intervento, all'intera superficie convenzionale della unità strutturale;
- è possibile candidare più proposte progettuali, purché ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

FAQ n. 9 **Domanda**

In riferimento all'avviso Scuola Viva in cantiere si chiede se "la dichiarazione a firma del dirigente scolastico con indicazione del numero di alunni interessati e del numero del personale docente e non docente presente nell'edificio (art. 8, comma 2, lett. h)) debba essere riferita all'anno scolastico (2022/23) in corso oppure al prossimo anno scolastico (2023/24)

Risposta

La dichiarazione del Dirigente scolastico deve essere riferita alla effettiva utenza interessata dell'intervento e pertanto, se disponibile, sarà riferita a quella dell'a.s. 23/24, in mancanza a quella dell'a.s. 22/23



FAQ n. 10 **Domanda**

In riferimento a Scuola Viva in cantiere, si chiede se è possibile candidare un progetto di ampliamento dell'edificio scolastico di recente realizzazione senza la creazione di nuovi volumi ma consolidando e riqualificando un edificio adiacente di proprietà comunale (ex edificio scolastico dismesso) allo scopo di ampliare gli spazi per la didattica senza creare aumento di consumo di suolo e allo stesso tempo recuperando un patrimonio edilizio pubblico per metterlo a servizio della comunità.

Risposta

Il quesito non dà chiara evidenza della esatta configurazione dei due edifici. Tuttavia per quanto intuibile si chiarisce che:

- se l'immobile da riattare è tale da costituire un unico edificio con quello scolastico esistente, secondo la definizione del manuale ARES 2.0, versione marzo 2021, l'intervento è riconducibile alla fattispecie di "ampliamento" di un edificio esistente, di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) dell'Avviso ed è consentito nel rispetto integrale dello stesso Avviso;
- se l'immobile da riattare è tale da non costituire insieme a quello esistente un unico edificio, l'intervento è riconducibile alla fattispecie di "nuova costruzione" di un edificio scolastico, di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) dell'Avviso, ed è consentito nel rispetto integrale dello stesso Avviso.

Si chiarisce altresì che in ambedue le circostanze la nuova cubatura scolastica dovrà essere giustificata da effettive esigenze e documentata con la relazione di cui all'art. 8, comma 2, lett. j), dell'Avviso.

FAQ n. 11 **Domanda**

L'edificio di scuola primaria e secondario di I grado, per cui si propone la demolizione e ricostruzione, ospita anche gli uffici di segreteria e della dirigenza dell'Istituto autonomo comprensivo di più Comuni. Come vanno determinati i volumi di ricostruzione di tali ambienti, oltre a quelli previsti per l'effettiva popolazione scolastica?

Risposta

Il nuovo edificio scolastico oggetto della proposta di sostituzione edilizia può includere, nel rispetto del vigente piano di razionalizzazione della rete scolastica, gli ambienti destinati agli uffici amministrativi e di dirigenza dell'Istituto Autonomo Comprensivo.

La volumetria di detti ambienti verrà determinata in funzione delle effettive esigenze specifiche da soddisfare, assumendo a riferimento gli standard previsti per dette destinazioni dal DM 18/12/1975.

FAQ n. 12 **Domanda**

E' possibile nella candidatura "Scuola Viva in cantiere" cambiare la tipologia di intervento dell'edificio scolastico da intervento di adeguamento ed efficientamento energetico in "demolizione e



ricostruzione”, dimensionando il nuovo edificio scolastico, così come previsto dal DM 18/12/1975 in relazione al numero degli alunni dichiarati dal Dirigente Scolastico e con una richiesta di finanziamento inferiore all’importo ammissibile come da elenco progetti ammissibili.

Risposta

Si, con la precisazione che la candidatura avente ad oggetto l’aggiornamento dell’intervento già inserito tra le proposte ammissibili venga formulata nel pieno rispetto dell’Avviso pubblico.

FAQ n. 13

Domanda

Si chiedono informazioni in merito all'avviso pubblico "Scuola Viva in Cantiere"

Il progetto da candidare prevede l'abbattimento e la costruzione di una palestra.

- L' art. 6 comma 1 lettera b.1 stabilisce come finanziamento massimo concepibile per la nuova costruzione, demolizione e ricostruzione: dai 1.500 ai 2.400 €/mq

- L' art. 6 comma 1 lettera d stabilisce che per gli interventi che prevedono la sostituzione edilizia in sito: 50 €/mc per demolizione dell’edificio esistente, il cui volume è calcolato con riferimento all’intera struttura portante, al lordo degli elementi verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione fino all’estradosso dell’ultimo impalcato strutturale.

- I costi della demolizione e della nuova costruzione vanno calcolati in un unico quadro economico e la cifra deve essere compresa all'interno del parametro 1.500-2.400 €/mq o il costo delle demolizioni va computato a parte considerando come valore aggiunto il massimo concepibile dei 50 €/mc?

Risposta

In ipotesi di sostituzione edilizia in sito della palestra:

- ✓ il quadro economico dell’intervento riporta l’importo dei lavori, comprensivo della demolizione della palestra esistente;
- ✓ il finanziamento massimo concedibile è calcolato come somma di due aliquote:

- quella per la nuova costruzione, ottenuta moltiplicando la superficie convenzionale di progetto della nuova palestra per il costo unitario di 2400€/mq;

- quella per la demolizione, ottenuta moltiplicando il volume della palestra da demolire per il costo unitario di 50 €/mc.



FAQ n. 14 **Domanda**

In caso di abbattimento e ricostruzione, è comunque necessaria la valutazione di sicurezza dell'edificio esistente (di cui al punto b dell'art. 8) e l'attestazione di prestazione energetica (di cui al punto K dell'art. 8)?

Risposta

SI

FAQ n. 15 **Domanda**

In riferimento all'Avviso Pubblico "Scuola Viva in Cantiere", si intende proporre la realizzazione di una palestra a servizio della popolazione scolastica del nostro Comune che è distribuita su 4 plessi (n. 2 infanzia - n. 1 primaria - n.1 secondaria di primo grado) per complessive 22 classi ed oltre 310 alunni.

Ciò detto, secondo le disposizioni del D.M. 18/12/1975, si vuole candidare una palestra di tipo "B2", in considerazione, debitamente certificata con atto ufficiale, delle carenze nel settore delle attrezzature per la educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati (così come sancito al punto 3.5.1 del citata D.M. 18/12/1975) che prevede, in presenza di gravi carenze nel settore delle attrezzature per la educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati, la realizzazione di palestre di tipo "B", anche per le scuole elementari da 10 a 25 classi e medie da 9 a 24 classi.

Si precisa che le 22 classi sono così suddivise: n. 6 scuola dell'infanzia, n. 10 scuola primaria e n. 6 scuola secondaria di I grado.

Risposta

In funzione dei livelli scolastici interessati e del relativo numero di classi e nel rispetto del DM 18.12.1975, si chiarisce che:

- per la scuola dell'infanzia non è prevista alcuna palestra, per la scuola primaria è consentita la palestra di tipo A1, per la scuola secondaria di 1° grado è consentita la palestra di tipo A1;
- nella ipotesi, debitamente documentata, di assenza di palestre nel territorio comunale e impossibilità di realizzare due distinte palestre al servizio rispettivamente della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è consentita la realizzazione di una sola palestra di tipo B1 nell'ambito o dell'area scolastica della scuola primaria o dell'area scolastica della scuola secondaria di primo grado.

FAQ n. 16 **Domanda**

Nell'art.8, comma 2, lettera i) e nel punto 11 dell'allegato 2 si fa riferimento alla superficie convenzionale: in caso di abbattimento e ricostruzione in sito - nella Faq pubblicata - è specificato che si fa riferimento alle superfici del nuovo edificio.

Cosa si intende per superficie convenzionale, per il calcolo bisogna fare riferimento all'Art. 13 L 392-1978 (Superficie convenzionale) quindi la superficie calpestabile utile al netto dei muri perimetrali e dei muri



interni sommato al 60% delle superfici accessorie o bisogna fare riferimento agli standard di superficie previsti dal DM 118/12/1975?

Risposta

La definizione di “superficie convenzionale” è riportata all’art. 6, comma 3, dell’Avviso.

FAQ N. 17

Domanda

In riferimento all’avviso “Scuola viva in cantiere” si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. 1

In caso di accorpamento di due scuole primarie con una scuola secondaria di primo grado, in un intervento che prevede la demolizione dell’edificio adibito attualmente alla sola scuola secondaria, con la relativa palestra, ed il cui accorpamento con le scuole primarie consisterà nella successiva realizzazione di 13 aule per la primaria e 18 aule per la secondaria di primo grado, si chiede se la nuova palestra unica da realizzarsi a servizio di entrambi può configurarsi come una palestra di tipo B2 che potrà servire in parte la scuola primaria (una sola classe) e in parte la scuola secondaria di primo grado (due classi contemporaneamente) oltre i servizi.

Quesito n. 2

Nella realizzazione di un polo scolastico che prevede l’accorpamento di tre istituti scolastici in un unico istituto e che comporta una ulteriore occupazione di suolo pubblico di circa 400 mq, pur sempre nel rispetto del D.M. 18-12-1975, si chiede se il punteggio di cui all’art. 10 lettera h) va sempre attribuito atteso che la dismissione, con conseguente demolizione di uno dei tre citati istituti, comporta una liberazione di suolo di circa 2.239,00 mq.

Risposta

Quesito 1

L’edificio di progetto costituito da 13 aule della scuola primaria e da 18 aule della scuola secondaria di primo grado, nel rispetto del punto 3.5.1 del DM 18/12/1975, dovrà prevedere la palestra di tipo A2.

Quesito 2

La proposta progettuale che prevede il consumo di ulteriore suolo consegue sempre il punteggio zero relativamente al criterio di cui all’art. 10, comma 1, lett. h) dell’Avviso.

FAQ n. 18

Domanda

All'interno del codice Ares dell'edificio scolastico oggetto di proposta di demolizione, risultano presenti gli ambienti originariamente destinati ad alloggio del custode dell'edificio scolastico, attualmente utilizzati dal Comune come sede della biblioteca comunale. Considerato che:

1. per la ricostruzione dell'edificio scolastico si rende necessaria la demolizione anche della biblioteca comunale;



2. l'avviso pubblico regionale e la normativa non disciplinano le modalità di ricostruzione di strutture non appartenenti alla giurisdizione scolastica,

si chiede come vanno determinati i volumi di costruzione della biblioteca comunale? E' corretto prevedere la ricostruzione degli attuali volumi della biblioteca comunale?

Risposta

Un nuovo edificio, nel rispetto dell'Avviso pubblico e del DM 18/12/1975, non può includere destinazioni d'uso diverse da quella scolastica, anche nel caso di sostituzione di un esistente edificio promiscuo.

FAQ n. 19 **Domanda**

Secondo quanto indicato nell'ART. 6 comma 6 dell'Avviso "Scuola Viva in cantiere": "Per le candidature corredate da livello progettuale, la stima dei lavori deve essere ottenuta con computo metrico estimativo con utilizzo del prezzario regionale dei lavori pubblici vigente al momento della candidatura; sarà ammissibile, se esplicitamente giustificato nella scheda di progetto di cui all'allegato 2, un costo unitario di intervento (calcolato come rapporto tra il costo totale dell'intervento desumibile dal quadro economico e la superficie convenzionale) minore del limite inferiore del range stabilito."

Dal momento che questo Ente intende candidare degli interventi con livello progettuale "Progetto di fattibilità tecnico economica" che, come noto, è un livello progettuale che prevede una stima dei costi e non un computo metrico estimativo (appartenente ai successivi livelli progettuali – tra l'altro, il livello "definitivo", neanche più previsto dal nuovo Codice dei Contratti), si chiedono chiarimenti in merito all'obbligatorietà o meno di un computo metrico in questo caso.

Risposta

Nel caso di candidatura corredata da Progetto di fattibilità tecnico economica, la stima dei lavori è ottenuta con redazione del computo metrico estimativo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 6, dell'Avviso, dall'art. 22 del DPR 207/2010 e dall'art. 16, dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023.

FAQ n. 20 **Domanda**

Ai fini della presentazione di candidatura di un intervento nell'ambito della misura "Scuola Viva in cantiere" si pone il seguente quesito: se la soluzione prevista all'art.4 comma 2 lett. e (accorpamento di due scuole con differente codice ARES mediante la loro demolizione e/o dismissione e la costruzione di un nuovo unico edificio) sia applicabile anche per l'intervento di cui all'art.4 comma 2 lett. d, con riqualificazione di uno dei due edifici esistenti e dismissione dell'altro.



Risposta

La risposta al quesito è affermativa a condizione che: **(i)** per l'edificio da riqualificare venga dimostrata la conformità al DM 18.12.1975 con riferimento all'utenza complessiva, somma di quella propria e di quella dell'edificio da dismettere; **(ii)** venga prodotta in candidatura anche la documentazione di cui all'art. 8, comma 3, dell'avviso.

FAQ n. 21

Domanda

In esito alle valutazioni delle candidature presentate da questo Ente alla I sessione 2024 di Scuola viva in cantiere, alcune Proposte sono risultate "Ammissibili" causa mancata approvazione della valutazione della sicurezza da parte dell'Ente medesimo. Per superare il rilievo, è sufficiente la verifica di conformità della valutazione della sicurezza a firma del RUP o la stessa deve essere approvata con determinazione dirigenziale?

Risposta

L'approvazione della valutazione della sicurezza presuppone la preventiva verifica da parte del RUP ed è formalizzata, secondo la decisione dell'Ente, in funzione anche delle implicazioni conseguenti al suo esito, con atto deliberativo o con atto dirigenziale.

FAQ n. 22

Domanda

In merito a quanto riportato all'art. 8 comma 2, lett. b) del bando, si chiede se tale documento è obbligatorio anche nel caso di candidatura per ampliamento di edificio esistente con corpo di fabbrica non in aderenza ma staccato da esso e con accesso indipendente oppure collegato semplicemente da una passerella giuntata.

Risposta

L'intervento di realizzazione di un nuovo edificio nelle vicinanze dell'edificio scolastico esistente, ancorché ad esso collegato da semplice passerella, non è riconducibile alla fattispecie dell'ampliamento (art. 4, co. 2, lett. c) dell'avviso), ma a quella della nuova costruzione (art. 4, co. 2, lett. a), dell'avviso), con conseguente necessità di: **(i)** attribuzione di un nuovo codice ARES, come ben chiarito dal manuale ARES 2.0; **(ii)** produrre i documenti previsti dall'avviso per detta fattispecie di intervento con dimostrazione chiara dell'utenza scolastica del nuovo edificio e con evidenza, nella scheda tecnica in allegato 1 dell'avviso, che la soluzione prescelta esprima, come da codice dei contratti d. lgs 36/2023, il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.



FAQ n. 23

Domanda

In considerazione degli esiti della I Sessione 2024 di Scuola viva in cantiere, approvati con DD 1066 del 27/09/2024, con la presente si chiede di chiarire il seguente aspetto:

- Punto J l'importo di adeguamento della palestra che deve essere di € 1.200,00.

La FAQ n.8 prevede che "... nel caso in cui l'unità strutturale ospiti più destinazioni, si applicherà il massimale più alto, pertinente per destinazione e per intervento, all'intera superficie convenzionale della unità strutturale;"

Poiché l'intervento candidato ha un'unità strutturale che comprende la palestra con annessi servizi al piano terra e n. 2 aule didattiche al primo piano, come deve essere redatta la documentazione di progetto per far sì che all'intera unità strutturale sia applicato il massimale corrispondente a quello delle scuole, dato che si intende candidare un intervento di adeguamento sismico, efficientamento energetico, altri interventi (Art 6 comma 1 lettera a2 dell'avviso)?

Risposta

L'applicazione del criterio di cui alla faq 8 richiamata - che consente, in ipotesi di una sola unità strutturale, di invocare il massimale riferito alle aule per l'intero corpo di fabbrica della palestra - presuppone la dimostrazione, in candidatura, del puntuale rispetto del DM 18.12.1975 circa:

(i) le connessioni funzionali tra l'area di gioco della palestra e i relativi servizi;

(ii) l'ubicazione delle due aule al piano primo della zona servizi, con esplicitazione della relativa utenza e del loro rapporto con le aule del distaccato edificio scolastico.

FAQ n. 24

Domanda

Per quanto riguarda l'attestazione del Dirigente scolastico sul numero di alunni interessati dall'intervento, è necessario riportare nell'attestazione anche a quale anno scolastico si fa riferimento o va bene anche senza?

Risposta

L'art. 8, comma 2, lett. h), dell'Avviso, richiede la dichiarazione del Dirigente scolastico con l'indicazione del numero di alunni interessati dall'intervento, suddivisi per livello di istruzione, e del numero di personale docente e non docente presente nell'edificio; pertanto la dichiarazione del Dirigente scolastico dovrà essere riferita all'anno scolastico 2024/2025.

FAQ n. 25

Domanda

L'art 8 comma 2 lettera g) prevede che il RUP dichiari che il progetto è inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Il requisito si intende rispettato se l'intervento candidato è presente nella programmazione 2025-2027 o deve essere presente anche nella programmazione 2024-2026?



Risposta

L'art. 8, comma 2, lett. g), dell'Avviso, richiede la dichiarazione del Rup attestante che l'intervento candidato è inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici vigente o adottata, con l'indicazione degli estremi del relativo atto deliberativo dell'organo competente; pertanto il requisito si intende soddisfatto se l'intervento è inserito nella programmazione triennale 2025/2027.

FAQ n. 26

Domanda

Con riferimento all'art. 7 dell'avviso, relativamente alle spese ammissibili di cui al punto b), si chiede di sapere se, tra le spese tecniche per incarichi esterni, possono essere ricomprese anche quelle già sostenute per la predisposizione di studi preliminari e progetti, inerenti agli interventi che si intende candidare. Il medesimo quesito si pone, con più specifico riferimento, anche per le spese di progettazione già sostenute dai Comuni, utilizzando le somme anticipate dalla Regione Campania a valere sul fondo di rotazione di cui alla DGR 244/2016.

Risposta

Le spese già sostenute per la progettazione dell'intervento che si intende candidare potranno essere finanziate qualora rientrino nel periodo di eleggibilità della spesa della fonte di finanziamento che si renderà disponibile e non in contrasto con la relativa disciplina.

FAQ n. 27

Domanda

Nel caso di ricandidatura/aggiornamento di un progetto risultato ammissibile nelle precedenti sessioni, la documentazione presentata che non è stata oggetto di rilievi in fase di valutazione, può essere ripresentata così com'è (mi riferisco alle date presenti sui documenti ed alla data della firma digitale)? O deve essere ripresentata con data e firma digitale successive all'avvio della nuova sessione?

Risposta

Tutti i documenti che corredano la candidatura, ivi compreso quelli non oggetto di modifica già presentati nella precedente sessione, devono essere datati e firmati come da Avviso pubblico in scadenza.

FAQ n. 29

Domanda

Nel caso di candidatura di un intervento di demolizione e ricostruzione solo due delle palestre a servizio della scuola media, si chiede se l'APE deve essere redatta con riferimento solo alle due palestre oggetto di intervento, oppure su tutto l'edificio scolastico (palestre+scuola). Si specifica che le palestre hanno un codice ARES diverso da quello della scuola a cui afferiscono.



Risposta

La candidatura di una palestra con autonomo codice ARES deve essere corredata dall'APE della sola palestra candidata.

FAQ n. 30

Domanda

Si chiede, ai fini della candidatura della proposta per le nuove costruzioni, se il documento denominato " valutazione della sicurezza dell'edificio" definito come allegato obbligatorio previsto al punto b) dell'art. 8 dell'avviso pubblico, può essere sostituito da una "DICHIARAZIONE DI NON NECESSARIETA' DI ATTESTATAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL' EDIFICIO", visto che trattasi di proposta progettuale di nuova costruzione che verrà redatta ai sensi della normativa vigente NTC 2018.

Risposta

Si.

FAQ n. 31

Domanda

Si chiede, ai fini della candidatura della proposta per le nuove costruzioni, se è necessario acquisire il Codice ARES -inserito nel format della "scheda tecnica di intervento"- prima di caricare la proposta sul portale o può acquisirsi successivamente al caricamento della medesima proposta sul portale.

Risposta

L'art. 4, comma 4, lett. a), dell'Avviso chiarisce che per le nuove costruzioni il codice ARES può non essere indicato all'atto della candidatura.

FAQ n. 32

Domanda

In riferimento all'art. 4 c. 2 del Bando, si chiede se la costruzione di un nuovo blocco aule e laboratori, completamente distaccato dall'edificio esistente e da esso indipendente, ma all'interno dello stesso lotto, sia da considerarsi come "ampliamento" o "nuova costruzione".

Risposta

L'edificio di progetto delineato nel quesito è da intendersi quale nuova costruzione, in armonia con la definizione di edificio scolastico di cui al manuale ARES 2.0, come richiamata dall'art. 4, comma 1, dell'Avviso. Si rinvia inoltre anche alla faq n. 22 riferita ad una fattispecie simile.

FAQ n. 33
Domanda

Con riferimento all'art. 1 c. 2 del Bando, si chiede se gli interventi già inseriti tra le "Proposte finanziate" ai sensi del DD n° 168 del 17/03/2025 e tra le "Proposte finanziabili" ai sensi del DD n°1412 del 27/12/2024 e successive rettifiche, siano da aggiornare ai sensi dell'avviso di cui al DD 169 del 17/03/2025 o siano da considerarsi già definitivamente acquisiti nel parco progetti "Scuola Viva".

Risposta

E' facoltà degli Enti aggiornare le proposte incluse tra quelle finanziabili come da art. 8, comma 6, dell'avviso. Le proposte di cui al D.D. n. 168/2025, in quanto già finanziate, non sono oggetto di aggiornamento.

FAQ n. 34
Domanda

Con riferimento all'art. 6 c. 7 del Bando, in considerazione del fatto che non si dispone di alcun livello progettuale, con relative lavorazioni e misurazioni a cui fare riferimento, si chiede la possibilità di proporre o aggiornare candidature senza livello progettuale quantificando la relativa stima dei lavori mediante costi parametrici derivanti da interventi analoghi, al posto della presentazione di un computo metrico estimativo di massima con prezzo regionale anno 2025.

Risposta

La candidatura senza livello progettuale deve essere corredata da computo metrico estimativo di massima.

FAQ n. 35
Domanda

All'art. 6, comma 3 dell'avviso viene specificata la modalità di calcolo della Superficie Convenzionale dell'edificio, per il calcolo del Finanziamento massimo concedibile. In particolare, al comma 3, punto a) si legge che la superficie convenzionale dell'edificio è ottenuta sommando la superficie degli impalcati strutturali, misurata al lordo di eventuali aggetti, che delimitano (inferiormente) volumi destinati allo svolgimento di attività scolastiche. Si chiede di chiarire se l'impalcato strutturale, che concorre al calcolo della superficie convenzionale è l'impalcato strutturale collocato all'estradosso dei volumi destinati allo svolgimento delle attività scolastiche. Esempio: la superficie che concorre al calcolo della superficie convenzionale è rappresentata dalla superficie del solaio di calpestio intesa come volumi destinati allo svolgimento delle attività scolastiche o invece la superficie da calcolare è relativa al solaio- soffitto -inteso come impalcato strutturale dei volumi destinati alle attività didattiche? Con riferimento agli impalcati che delimitano i sottotetti - punto b) del comma 3, art. 6 - se le superfici delle falde sono misurate in proiezione orizzontale e con riferimento alla sola porzione di sottotetto con una altezza interna non minore di 1,80 m,

la restante porzione di falda non concorre al computo della superficie convenzionale? Si chiede di chiarire nel caso di solo impalcato di copertura piana, senza quindi impalcato di sottotetto e senza impalcato di falda,

come viene calcolata la superficie convenzionale: l'impalcato di copertura piana concorre al calcolo della superficie convenzionale? e in che misura 100 o 25 percento? Nel caso di Impalcato di copertura con falde, senza impalcato di sottotetto, in che modo si procede al calcolo della superficie convenzionale? L'impalcato di falda concorre al calcolo della superficie convenzionale e in che misura?

Risposta

La superficie convenzionale è definita in modo chiaro ed inequivoco dall'art. 6, comma 3, dell'Avviso.

La falda di copertura che delimita inferiormente volumi destinati allo svolgimento di attività didattica concorre alla superficie convenzionale con il 100% della sua proiezione in pianta.

FAQ n. 36

Domanda

Con riferimento al punto 2.1 "Ampiezza" del D.M 18.12.1975 e in particolare al punto 2.1.2 che recita: l'Ampiezza minima, che ogni area deve avere, è prescritta nella Tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici", si chiede di chiarire se la superficie minima (intesa come ampiezza minima) dell'area necessaria alla costruzione di un edificio scolastico per tipi di scuole e per numero di classi, così come riportata nelle Tabella 2, comprende anche la superficie degli spazi per l'educazione fisica e sportiva, correlate al livello scolastico da destinare a palestra (Tipo A1-A2- B1-B2). Nel caso specifico, si intende proporre un intervento di demo-ricostruzione in sito, con accorpamento, di 2 edifici scolastici destinati rispettivamente a scuola dell'infanzia (2 sezioni- 36 alunni) e Scuola Primaria (5 classi- 85 alunni) e Scuola secondaria di Primo Grado (6 classi- 108 alunni). Attualmente sull'area di intervento sul quale insistono i due edifici scolastici, è presente un terzo edificio destinato a Palestra scolastica avente una superficie lorda di circa 450 mq. L'area di intervento presenta una superficie di 7950 mq. Nel rispetto del D.M 18.12.1975 ed in particolare della Tabella 2 di cui al punto 2.1, nel caso specifico in funzione dei livelli scolastici interessati e del relativo numero di classi, l'ampiezza minima dell'area è pari a : Scuola Infanzia (2 sezioni- 36 alunni): mq 1.500 Scuola Primaria (5 classi – 85 alunni): mq 2.295 Scuola Secondaria I Grado (6 classi -108 alunni): mq 4.050 TOTALE AMPIEZZA MINIMA MQ 7.845 Si chiede di chiarire se la superficie pari a mq 7.845 comprende di fatto anche la superficie da destinare e/o destinata a palestra (Tipo A1-A2- B1-B2), o invece in alternativa alla superficie calcolata ai sensi della Tabella 2 occorre sommare la superficie da destinare e/o destinata a palestra scolastica.

Risposta

L'ampiezza minima dell'area scolastica di cui alla tabella 2 del DM 18.12.1975 è funzione dell'utenza che si intende insediare ed è tale da garantire tutte le esigenze espresse dal medesimo decreto, ivi compreso quella per gli spazi per l'educazione fisica e sportiva.

FAQ n. 37

Domanda



Buongiorno, in qualità di funzionario tecnico dell'ufficio LLPP, ai fini della presentazione di candidatura di un intervento nell'ambito della misura "Scuola Viva in cantiere" si pone il seguente quesito: se una

volta acquisite le dichiarazioni del Dirigente scolastico per l'anno scolastico in corso e per i precedenti due anni scolastici, sia necessario calcolare il numero di alunni facendo la media delle tre annualità scolastiche di cui sopra (art. 8, comma 2, lett. h dell'Avviso Pubblico 2025)

Risposta

No. Si rimanda alla lettura anche dell'art. 10, comma 1, lett. b) dell'Avviso.

FAQ n. 38

Domanda

Preso atto di quanto stabilito dall'Avviso regionale. Preso atto delle previsioni del PUC vigente Preso atto delle previsioni di cui all'art 77 delle NTA del PUC vigente che testualmente recita Art 77 Servizi pubblici e standards di livello urbano 1 I parametri e le grandezze urbanistiche, edilizie ed ecologiche che definiscono la disciplina delle aree acquisite tramite cessione o esproprio con riferimento al servizio pubblico o di uso pubblico di livello urbano per il quale sono utilizzate sono i seguenti ZTO F1 2 lett a) dell'art 3 e del comma 5 dell'art 4 del DM 1444/68 a) Attrezzature per l'istruzione secondaria superiore SC fino a 50 per cento SF Coefficiente di permeabilizzazione 40 per cento SF Parcheggi pubblici 1 mq su 2 mq SUL Piantumazioni 40 alberi su ha 40 arbusti su ha b) Istruzione dell'obbligo asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo pubbliche e di interesse pubblico SC fino a 50 per cento SF Coefficiente di permeabilizzazione 40 per cento SF 114 Parcheggi pubblici 1 mq su 2 mq SUL Piantumazioni 20 alberi per ha; 40 arbusti per ha Preso atto di quanto puntualmente previsto dal D.M. 18 dicembre 1975, che nel merito dell'ampiezza del lotto che testualmente recita 2 1 Ampiezza. 2 1 1 L'ampiezza dell'area dovrà essere tale da garantire, per ogni tipo di scuola ed in funzione dei programmi didattici: i la costruzione dell'edificio nel rispetto delle esigenze espresse dalle presenti norme; ii le successive trasformazioni ed ampliamenti dell'edificio che dovessero rendersi necessarie al fine di adeguarlo ad ulteriori esigenze di ordine didattico; iii la realizzazione degli spazi all'aperto previsti nelle presenti norme. 2 1 2 L'ampiezza minima che ogni area deve avere è prescritta nella tabella 2 salvo che qualora ricorrano eccezionali motivi non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici.

Classificando il caso di attività in sito di cui al punto ii caso di interesse dell'Ente dal caso di nuova realizzazione su lotto libero di cui al punto 2 1 2 Risulta evidente che il DM 18 dicembre 1975 parli di nuove scuole, non interessando il caso di scuole che debbano essere demolite e ricostruite in sito o comunque oggetto di realizzazione all'interno di ambiti urbani esistenti e consolidati Il PUC vigente detta i parametri per la realizzazione di nuove infrastrutture scolastiche all'interno delle zone F1 e non richiama quanto previsto dal DM 18 dicembre 1975

Nell'Avviso regionale pubblicato all art 8 si riporta nel caso di interventi di cui alle lettere a), b), c) dell art 4, comma 2, del presente Avviso, la relazione di dimensionamento deve dare conto anche del rispetto del DM 1975 circa l'area di intervento la superficie coperta ed i parcheggi Ovvero per un intervento di demolizione e ricostruzione, laddove necessario, anche fuori sito di un edificio esistente Tale passaggio desta non poche perplessità in quanto appare di tutta evidenza come il rispetto della parametrica del DM 18 dicembre 1975 difficilmente può trovare accoglimento nei casi di edifici scolastici esistenti in zone urbanisticamente consolidate, dove non è possibile operare degli

ampliamenti del lotto di intervento. In tal caso si rischierebbe di non poter operare alcun intervento volto alla eliminazione del rischio qualora l'edificio abbia un indice di sicurezza tale da non prescriverne la conservazione. Appare di tutta evidenza come l'Avviso regionale richiami il rispetto di una norma di rango superiore non recepita dallo strumento regolatore generale vigente, riservando la realizzazione dell'intervento ai soli casi in cui sia possibile operare un incremento dell'ampiezza del lotto esistente. Alla luce di quanto sopra, considerato che il Comune di San Giorgio del Sannio - Dispone esclusivamente di un lotto di superficie pari a mq 6200 - Non dispone di alcuna altra area da destinare ad infrastrutture scolastiche dove delocalizzare l'intervento - Non è possibile operare una divisione degli istituti scolastici in quanto non vi sono altre aree a disposizione dove localizzare eventuali nuovi istituti - Gli edifici hanno un indice di sicurezza tale che pertanto non risulta possibile adeguare le strutture esistenti, ma si rende necessario esclusivamente un intervento di demolizione e ricostruzione.

Attesa la piena conformità delle previsioni con la strumentazione urbanistica generale vigente. Rilevata l'impossibilità di rispettare per l'intervento previsto i parametri di cui al punto 2.1.2 del D.M. 1975, in quanto non è possibile reperire nuove superfici aggiuntive. Considerando che quanto previsto dal DM 1975 è condizione puntuale ripresa dall'Avviso anche per casi di demolizione e ricostruzione non richiamati dal succitato DM 1975, e pertanto condizione restrittiva imposta dall'Avviso che appare non derogabile per il caso di specie. Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede:

1. se ad essere derogato, deve essere la previsione riportata nell'Avviso regionale per il caso di demolizione e ricostruzione in sito in deroga ai parametri di cui al DM 1975 oppure il DM 1975 nella parte di cui al punto 2.1.2 benché non richiamato nella pianificazione generale.
2. Ovvero occorre procedere ad una variante di adeguamento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 5 del 2011 prevedendo che per le aree F1 valga la deroga ai parametri di cui al punto 2.1.2 del DM 1975.
3. Ovvero in subordine, occorre approvare il progetto dell'intervento con deliberazione di giunta e contestualmente provvedere alla variante urbanistica puntuale semplificata dando atto dell'applicazione della deroga di cui al punto 2.1.2.

Risposta

Al fine di non ricadere nella fattispecie di non finanziabilità di cui all'art. 4, comma 4, lett. l), dell'avviso, è facoltà dell'Ente, al ricorrere di eccezionali motivi, attivare la procedura di modifica dello strumento urbanistico di cui all'art. 4 del regolamento regionale n. 5/2011, per dare espressamente atto, come da punto 2.1.2 del DM 18.12.1975, dell'impossibilità di assicurare l'ampiezza minima dell'area scolastica prevista dalla tabella 2 del medesimo decreto.

FAQ n. 39

Domanda

Si chiede se sia possibile candidare una proposta progettuale per la riqualificazione di una scuola elementare e materna (art. 4, comma 2, lett. d) dell'Avviso) i cui lavori, finanziati con fondi di bilancio comunale, sono stati appaltati nel 2024 e, allo stato, sono in corso di esecuzione. A tal fine si precisa che, l'immobile: è gravato da ordinanza di chiusura (2005); ha conseguito il collaudo statico (2016); In esso, sono in corso i lavori di riqualificazione consistenti in: efficientamento energetico (per i quali l'Ente è destinatario di incentivi dal GSE), messa a norma degli impianti tecnologici e antincendio, eliminazione di barriere architettoniche, ripristino pavimentazioni e finiture al fine di rendere l'immobile agibile e fruibile. Per l'esecuzione dei lavori, sono stati acquisiti i pareri prescritti per legge. Attualmente l'Ente sostiene costi per locazione passiva.



Risposta

No.